"DECRETO MONTI": DISPOSIZIONI FISCALI

*Giacomo Picconeri**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 dello scorso 6 dicembre è stato pubblicato il Decreto Legge n. 201/2011 (cd. "Decreto Monti") recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Tale decreto, ha introdotto alcune disposizioni entrate immediatamente in vigore ed altre novità con decorrenza dal 2012. In queste pagine vengono segnalate quelle di maggiore impatto tributario e previdenziale.

1 – DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP SUL COSTO DEL LAVORO

Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta ai fini Ires ed Irpef, la manovra economica ha ammesso in deduzione, a partire dal 2012, un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti.

Sempre dal prossimo esercizio, inoltre, vengono incrementate le deduzioni Irap fisse sia per le donne-lavoratrici sia per i lavoratori con meno di 35 anni, che passano dagli attuali €4.600 ad €10.600 (ulteriormente elevate a €15.200 per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

2 – STABILIZZAZIONE DEL "BONUS RISTRUTTURAZIONI"

A decorrere dal gennaio 2012 va "a regime" l'agevolazione riguardante le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione, pari al 36% dell'imposta lorda, si calcola sempre e soltanto sulle spese documentate fino ad un importo massimo di €48.000 per periodo d'imposta ed unità immobiliare. Ora viene precisato che nella suddetta agevolazione rientrano anche le spese sostenute per la progettazione e le prestazioni professionali legate all'intervento.

Per quanto riguarda gli interventi su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva assegnazione o alienazione, spetta al successivo acquirente o assegnatario una detrazione pari al 25% del prezzo pagato per l'immobile.

La detrazione continuerà ad essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi, ma non viene più prevista la rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni.

La detrazione del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico viene prorogata per tutto il 2012 con le stesse modalità del 2011, diventando "a tempo indeterminato" a partire da gennaio 2013 per le sole persone fisiche e, quindi, con esclusione delle società di capitali ed assimilati (soggetti Ires).

3 – ANCORA LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Dallo scorso 6 dicembre 2011, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto Legge in oggetto, è stato ridotto ad €999,99 (precedentemente € 2.499,99) il limite per i trasferimenti di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Il trasferimento è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti, singolarmente inferiori alla soglia, ma riferibili alla stessa operazione e che risultano artificiosamente frazionati.

Stessi limiti valgono anche per gli assegni bancari e postali che, qualora emessi per importi pari o superiori ad €1.000 devono recare nome e ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Per quanto riguarda i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore ad €1.000 è necessario adeguarli al nuovo limite o, in alternativa, estinguerli entro il 31 dicembre 2011.

Caso a parte è rappresentato dai pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni. Il Decreto Monti, infatti, ha previsto che i pagamenti da parte delle P.A. centrali e locali debbano essere fatti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i c/c bancari o postali dei creditori o con le modalità prescelte dal creditore. Di conseguenza, le pensioni, gli stipendi e ogni altro pagamento, di importo pari e/o superiore ad €1.000 corrisposti in via continuativa da parte della P.A. non possono più essere effettuati con l'utilizzo di denaro contante.

4 – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) E RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

A decorrere dal 2012, viene introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria (I.M.P.) applicata su tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014. A partire dal 2015 entrerà a regime e verrà sostituita dall'Imposta Municipale Unica (IMU).

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 504/92, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze (massimo una per tipo: C/1-C/2 e C/6, anche se sono iscritte in catasto insieme all'unità abitativa). Per esempio, se una casa ha un magazzino e due box auto, il secondo box verrà tassato come un qualsiasi fabbricato non abitativo.

L'aliquota ordinaria fissata dal D.Legge è lo **0,76%,** con la possibilità da parte dei Comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,3 %. La stessa si applica su una base imponibile data dal valore catastale rivalutato maggiorato mediamente di un ulteriore **60%**.

Trattasi in sostanza di una nuova rivalutazione delle rendite catastali degli immobili calcolata con coefficienti diversi secondo il tipo . Ad esempio: Categ. A (escluso A/10), C/2- C/6- C/7: da 100 a 160; Categ. C/1: da 34 a 55; Categ. A/10: da 50 a 80; Terreni Agricoli: da 75 a 130.

È stato espressamente indicato dal legislatore che i nuovi valori saranno applicati ai soli fini dell' IMU con espressa esclusione (almeno per ora, ndr) delle imposte dirette e sui trasferimenti.

Per l'abitazione principale

(immobile in cui il contribuente dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica) l'aliquota scende a 0,4% (i Comuni possono aumentarla o diminuirla dello 0,2 %) sulla quale sono riconosciute due detrazioni, una fissa di €200, e l'altra di €50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, con un tetto massimo di €400. Qualora l'abitazione fosse adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione di € 200 va ripartita tra gli stessi in base all'effettiva destinazione dell'immobile.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è 0,2%, con possibili aumenti o diminuzioni dello 0,1%. L'aliquota può essere ridotta dai Comuni fino allo 0,4% sull'immobile strumentale d'impresa se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione.

5 – NUOVO AUMENTO ALIQUOTE IVA

In parziale modifica da quanto stabilito dalla Manovra di cui al D.L. n. 98/2011, è previsto a decorrere dal 1° ottobre 2012 l'incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali; le stesse pertanto passeranno rispettivamente al 12% e 23%.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, infine, le suddette aliquote saranno ulteriormente aumentate dello 0,5%.

6 – AUMENTO CONTRIBUTIVO LAVORATORI AUTONOMI

A partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti saranno incrementate dello 0,3% ogni anno fino al raggiungimento del 22%.

7 – NUOVO TRIBUTO PER RIFIUTI E SERVIZI

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale l'attuale Tarsu verrà sostituita da un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il nuovo tributo si calcolerà sull'80% della superficie catastale, che può essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell'Agenzia del Territorio. La tariffa prevede una maggiorazione di €0,30 per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino ad €0,40) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all'estero più di sei mesi all'anno, per i fabbricati rurali ad uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

8 – IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

L'art. 19 del nuovo decreto legge ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, una nuova imposta di bollo annuale su titoli, strumenti e prodotti finanziari da applicarsi secondo un meccanismo proporzionale e fissando un limite minimo (€34,20) e un limite massimo (€1.200,00) nell'ammontare dell'imposta da corrispondere. Per le società l'imposta minima sarà pari ad €100.
La nuova imposta ha un campo di applicazione più ampio rispetto al precedente "super bollo" dal momento che colpisce anche i prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito (per es. fondi comuni di investimento).
Secondo le nuove norme rimangono esclusi i soli fondi pensione e i fondi sanitari.

La base imponibile del nuovo bollo è rappresentata, diversamente da come precedente stabilito dal D.L. 98/2011, dal complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari e, in mancanza di questo, sul valore nominale o di rimborso.

Detta imposta si applicherà in misura proporzionale:
- nel 2012 con aliquota dello 0,1%;
- dal 2013 con aliquota dello 0,15%.

9 – NUOVA IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL' ESTERO

Così come per le attività finanziarie detenute in Italia di cui al punto precedente, con decorrenza dall'esercizio in corso è stata prevista l'introduzione della detta nuova imposta per le attività finanziarie e gli immobili, di qualsiasi tipo, detenuti all'estero da soggetti persone fisiche residenti. Anche in questo caso le aliquote applicate saranno dello 0,1% per il 2011 e 2012 e dello 0,15% per il 2013, mentre per gli immobili l'imposta sarà pari allo 0,76% del valore, e ciò con riferimento all'atto di acquisto o, in mancanza, di quello di mercato.

10 – IMPOSTA DI BOLLO SULLE "AUTO ED IMBARCAZIONI DI LUSSO"

A decorrere dal 1.1.2012 la tassa erariale automobilistica istituita con il D.L. n.98/2011 viene aumentata ed è ora pari ad € 20 ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw.

Per la stessa sono poi previsti dei coefficienti di riduzione in relazione agli anni di "vita" cioè in funzione dell'esercizio di immatricolazione. Alla stessa stregua è stata prevista una nuova "tassa di stazionamento" delle imbarcazioni da diporto in relazione alla lunghezza. Anche in questo caso la tassa viene ad essere ridotta in funzione dalla data di costruzione.

11 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE

Con decorrenza dal nuovo esercizio è stato previsto l'obbligo a carico degli operatori finanziari (banche, poste, Sim, ecc.) di comunicare all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni intervenute ed effettuate dai contribuenti nel dato periodo al fine di poter attivare i dovuti controlli "per i soggetti a rischio di evasione". L'applicazione pratica della presente disposizione è rinviata all'emanazione dei necessari decreti attuativi.

12 – NUOVO REGIME FISCALE PER I "NUOVI MINIMI"

A partire dal 2012 prenderà definitivamente avvio il nuovo regime dei contribuenti minimi così come stabilito dal D.L. 98/2011.

Il regime in questione prevede **un'imposta sostitutiva del 5% invece del precedente 20%** e potrà essere applicato a tutte le persone fisiche che iniziano o hanno iniziato un'attività dal 1° gennaio 2008, con una durata massima quinquennale e fino al compimento del 35° anno di età. Ulteriori condizioni necessarie per rientrare nel regime sono:

- il non esercizio, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, di alcuna attività professionale, artistica o di impresa;
- l'attività che usufruisce dell'agevolazione non deve costituire mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Di contro, i soggetti che dal 1° gennaio 2012 non potranno più avvalersi del regime dei minimi per effetto di tali disposizioni, qualora in possesso dei requisiti previsti per il detto, potranno beneficiare di un regime naturale semplificato nel quale saranno comunque esonerati dall'Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti periodici Iva.

13 – NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Il D.L. 70/2011, recante disposizioni urgenti per la promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, ha previsto all'art. 7 "l'estensione del regime di contabilità semplificata ad € 400.000 di ricavi, per le imprese di servizi, e ad €700.000 di ricavi per le altre imprese".

I nuovi limiti, già validi a decorrere dal 2011, comportano altresì la possibilità di procedere alla Liquidazione Periodica Iva da "contribuente mensile" a "trimestrale".

Detta disposizione pone alcuni dubbi riguardo l'applicazione dell'Irap per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali che, entro il 1 marzo 2011, abbiano già optato per la determinazione del valore della produzione netta in base alle regole dettate per le società di capitali (vedasi art. 5, D.Lgs. 446/1997). Infatti, prima dell'entrata in vigore del suddetto D.L., tali soggetti transitavano in contabilità ordinaria mentre, con i nuovi limiti, si ritrovano "naturalmente" in contabilità semplificata. Per quanto sopra nel caso in cui il contribuente:

- abbia conseguito nel 2010 un ammontare di ricavi tra €309.874,14 ed € 400.000 (per le prestazioni di servizi) oppure tra €516.456,90 ed €700.000 (per le altre attività);
- si trovi "naturalmente" nel regime di contabilità semplificata e non abbia optato per il regime di contabilità ordinaria.

Per quanto sopra si ritiene che si debba determinare il valore della produzione IRAP del 2011 in base all'art. 5-bis e non in base all'art. 5 del D.Lgs. 446/1997.

14 – SCATTA LA COMUNICAZIONE SUI BENI AZIENDALI UTILIZZATI DAI SOCI

Come sappiamo i beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari costituiscono una nuova tipologia di redditi diversi. Nello specifico, la norma fa riferimento ai beni (quali autovetture, veicoli diversi, imbarcazioni da diporto, aerei, immobili e altri beni) assegnati ai soci, familiari di questi ed a soci o familiari di altre società del gruppo, indipendentemente dal corrispettivo previsto per l'utilizzo. Nel mirino del fisco, pertanto, rientrano tutti i beni posseduti dall'impresa, in noleggio o locazione (anche finanziaria) e concessi ai soci e/o familiari.
Per tali beni è prevista una tassazione con Irpef progressiva - a partire dal 2012 – della differenza tra il valore del diritto d'uso del bene e il canone imputato alla persona fisica dalla società.
Entro il 31 marzo 2012, le società dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei beni (e relativi finanziamenti ai soci) assegnati nel 2011 o che comunque in tale anno sono stati nella loro disponibilità. Dalla detta comunicazione potranno essere esclusi i beni diversi da quelli suddetti e quelli con valore totale non superiore ad €3.000.
Detto adempimento è stato previsto a regime, infatti, la suddetta comunicazione dovrà essere inviata ogni anno, sempre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

15 – IL DOMICILIO PER LE NOTIFICHE SI SCEGLIE ANCHE ONLINE

Dal 2012 i contribuenti che intendono ricevere la notifica degli atti e degli avvisi del fisco in luogo diverso dal proprio domicilio fiscale, dovranno presentare un apposito modello in via telematica oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno. La scelta del domicilio ha effetto dal 30esimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Il contribuente, residente in Italia o all'estero, può scegliere il domicilio per la notifica degli atti presso una persona o un ufficio a condizione che sia nel Comune del proprio domicilio fiscale.
Nel caso di persona fisica titolare di partita Iva (per es. un professionista) è possibile stabilire il domicilio presso il proprio ufficio, a condizione che sia nello stesso Comune del proprio domicilio fiscale.

16 – TASSO DI INTERESSE

Con decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011, la misura del saggio degli interessi legali viene fissata al 2,5% l'anno, rispetto all'1,5% attuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

**Dottore Commercialista*